

Allegato 71 ref 09096
ma 26239

STATUTO

Titolo I - Denominazione - sede - norme applicabili - durata -

Art. 1 - Costituzione - sede - norme applicabili -

1 - E' costituita, con sede nel Comune di Palermo, la società cooperativa sociale, a mutualità prevalente, denominata:

"SEFORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

La cooperativa svolgerà la sua attività con l'opera prevalente dei soci, e potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

2 - La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

3 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, precisandosi che in caso di superamento del limite di cui all' art. 2519, secondo comma, C.C., dovrà essere convocata l'assemblea per adottare la normativa sulle società per azioni.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2025.

TITOLO II - Scopo - Oggetto -

Art. 3 - Scopo - attività esterna - parità di trattamento -

1 - La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali" - l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi

socio-sanitari ed educativi.

2 - Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

3 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

4 - Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

6 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

7 - Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire ad Associazioni di categoria, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

8 - Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4 - Oggetto

La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per



*Boella
G. Fico*

oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

E precisamente la Cooperativa si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali" - l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di assistenza ad emarginati sociali, tossicodipendenti e disabili psichici e non, interesse generale che verrà attuato anche tramite:

- L'addestramento professionale (corsi, sovvenzionati e non, da Enti pubblici e privati, nonché dalla Unione Europea).

- La istituzione di centri di orientamento, servizi per l'inserimento in stage, e tirocini, informagiovani, servizi per il matching domanda/offerte di lavoro, gestione di scuole/percorsi scolastici, alternativi sia per portatori di handicap e non legati ad approcci educativi specifici (montessoriani e steineriani) e della formazione, gestione di master corsi di specializzazione, gestione di comunità alloggio per minori a rischio e/o case famiglia.

- Corsi di formazione professionale, centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi sportivi, culturali ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi o educativi, servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap.

La cooperativa potrà svolgere l'attività di distribuzione alimentare a famiglie indigenti, a titolo gratuito.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa potrà istituire e gestire

anche in qualità di socio concessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture ed istituzioni socio-sanitarie private soggette ad autorizzazione e vigilanza socio-sanitaria, per l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione della strumentazione più idonea ed avanzata.

La Cooperativa allorché si tratti di svolgimento di "attività protette" opererà quale supporto ai Professionisti dei vari settori e si avvarrà di Professionisti, soci e non soci, iscritti ai relativi Albi Professionali, mentre, per quanto riguarda le attività "non protette" opererà direttamente. E' escluso, in ogni caso, l'esercizio in proprio da parte della Cooperativa di "attività protette", e ciò nel pieno rispetto di ogni norma di legge in vigore.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a solo titolo esemplificativo:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Art. 5 - Requisiti mutualistici

La cooperativa:

a) non può distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

b) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

c) devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III - Soci - Rapporto Associativo

Art. 6 - Soci cooperatori - volontari

1 - Possono essere soci le persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

2 - I nuovi soci possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale.

I nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

Al termine di un periodo massimo di anni cinque il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci.

3 - Il socio, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme consentite e previste.

4 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

5 - Non possono essere soci coloro che esercitino in proprio o abbiano interessenze dirette in imprese identiche o affini a quella cooperativa.

6 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione



erogata a favore della cooperativa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

7 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei soci ordinari.

Art. 7 - Domanda di ammissione

1 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, cittadinanza, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro svolta o da svolgere, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all' oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l' apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

c) L' importo della quota che intende sottoscrivere, del valore nominale non inferiore né superiore a quella stabilita dalla legge.

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all' articolo 37 del presente statuto.

Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in formazione od in inserimento, dovrà essere specificata tale qualifica.

2 - L' organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda assegnando il socio alla categoria dei soci ordinari ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento o dei volontari e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota.

3 - L' ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda deliberata dall'organo amministrativo.

4 - A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa ai soci alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio, può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con

deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti dei soci

1 - I soci nuovi ammessi sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di

morte.

Art. 11 - Recesso

1 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

2 Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso.

3 - La domanda di recesso deve essere inoltrata con raccomandata alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

4 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione

1 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;

c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

f) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto, se di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa, per mutuo consenso, per dimissioni anche in periodo di prova, per licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per perdita di appalto da parte della cooperativa; se di lavoro diverso da quello subordinato per mutuo consenso, per recesso contrattuale comunicato dal socio, per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio, per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza a parte ella cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall' organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni.

Art. 13 - Comunicazione di recesso, esclusione

1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso o esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2 - Salvo diversa e motivata decisione dell'organo di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolamentato dal presente statuto.

4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3 - La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

4 - I soci receduti o esclusi dovranno chiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

5 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva.

Art. 15 - Modalità dei rimborsi in caso di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote versate si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Art. 16 - Subentro di eredi nel caso di morte del socio

1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

2 - L' accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo di amministrazione.

3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota nella misura e

con le modalità di cui al precedente articolo.

4 - Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

5 - Gli eredi del socio defunto dovranno chiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva.

Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

1 - Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

2 - In particolare, per i soci titolari di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

4 - Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

1 - Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

2 - Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

3 - Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Strumenti finanziari

1 - Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori

qualificati.

In tal caso, con regolamento approvato dall' assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

2 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 20 - Ristorni

1 - L' assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2 - Il ritorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

3 - L' assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V - Patrimonio sociale

Art. 21 - Patrimonio sociale

1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti

effettuati ai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

b) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote versato dai soci.

c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

e) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione di cui sopra.

2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori nei limiti delle quote sottoscritte.

3 - Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 - Caratteristiche delle quote

1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni del ricevimento della richiesta, decorsi i quali il

socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

5 - In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 23 - Esercizio sociale

1 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sui ristorni e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge.

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nella misura del tre per cento, e comunque nella misura tempo per tempo prescritta.

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'articolo 23.

TITOLO VI - Organi

Art. 24 - Organi della società

Sono organi della società:

a) L'assemblea dei soci;

b) Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le condizioni di cui all'art. 2543 del Codice Civile.

Art. 25 - Assemblea dei soci cooperatori

1 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2 - L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

2 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

3 - L'organo di amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 26 - Assemblea ordinaria dei soci

1- L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo.
- b) procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando la forma di amministrazione, e nel caso di Consiglio di Amministrazione il numero dei consiglieri da eleggere;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza, da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.



Corrado Pizzardi



g) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;

h) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività della cooperativa;

i) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

j) delibera sulla ripartizione del ritorno;

k) delibera sulla ripartizione degli utili.

l) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

m) proceda alla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, se necessari;

n) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dall'organo di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di amministrazione lo

creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 27 - Costituzione dell' assemblea

1 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a voto.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza della metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 28 - Votazioni in assemblea

1 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano salvo diversa determinazione dell'assemblea.

2 - Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29 - Diritto di voto in assemblea

1 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

2 - Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

3 - I soci iscritti nella categoria dei soci speciali hanno diritto di voto soltanto nelle assemblee aventi ad oggetto la approvazione del bilancio.

Art. 30 - Presidenza dell' assemblea

1 - L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

2 - L'assemblea nomina un segretario, e quando occorrono, due scrutatori.

3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Esso dovrà altresì essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione - Amministratore Unico

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni o a tempo indeterminato fino a revoca in base a quanto previsto all'atto della nomina.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

1 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri.

2 - L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.

3 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

4 - Se i consiglieri restano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

5 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

6 - Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

7 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il



Carlo e Striano

consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

8 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

9 - La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dariceversi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno prima.

10 - Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

11 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

12 - Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

13 - Le votazioni sono palesi.

14 - Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e da un segretario.

Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli

amministratori.

15 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16 - Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

17 - Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

18 - Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

19 - L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c..

Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

20 - La rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

21 - Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

22 - Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

23 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall' art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 - Amministratore Unico

In caso di nomina di Amministratore Unico, lo stesso avrà tutte le

attribuzioni, facoltà e poteri del Consiglio di Amministrazione, comprese le facoltà di delegare e nominare procuratori, nonché la firma sociale e la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 34 - Collegio sindacale

1 - Ove obbligatorio per legge, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2 - Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3 - L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso.

4 - I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

5 - Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

6 - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci nel rispetto della normativa di legge.

7 - In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, subentra il supplente in ordine di età.

Il sindaco nominato in sostituzione di altro sindaco rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quelli già in carica.

8 - Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in

Cart. officina



particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

9 - I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

10 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 35 - Collegio arbitrale

1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro

nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo dove ha sede la società che provvede -alla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.

2 - La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell' arbitro.

3 - L' arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina.

L' arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

4 - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

5 - Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

6 - Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

7 - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO VIII - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 36 - scioglimento e liquidazione

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando, il numero dei liquidatori e le regole di finanziamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori, indicando a chi spetta la rappresentanza della società, e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ed i poteri dei liquidatori.

Art. 37 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati; deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX - Disposizioni generali

Art. 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 39 - Requisiti mutualistici

Considerato che la cooperativa è a mutualità prevalente, vengono ribaditi ed in ogni caso vigono i seguenti divieti ed obblighi, prescritti dall' articolo 2514 C.C. per le cooperative a mutualità prevalente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Sono salve in ogni caso le disposizioni di legge inderogabili, la normativa sulle cooperative sociali e la normativa sulla mutualità prevalente, anche se nel presente statuto fosse diversamente previsto.

Palermo 15 Ottobre 2008

Rosalia Ficoni



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

15 OTT. 2008

Palermo, li

Registrato

a Palermo

il 13/10/2008

al n. 8843/1T

